



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Autonomie Locali

Via Romagnosi, 11/a - 38100 Trento
Tel. 0461495022 - 495026 - Fax 0461495036
e.mail: serv.autonomielocali@provincia.tn.it

Spett.li
Amministrazioni comunali
LORO SEDI

Spett.li
Amministrazioni comprensoriali
LORO SEDI

Spett.li
Unioni dei Comuni
LORO SEDI

Spett.li
Società di Servizi
LORO SEDI

Spettabile
Trentino Riscossioni S.p.a.
Via Romagnosi n. 9
38100 TRENTO

e, p.c.: Spett.le
Consiglio delle Autonomie
c/o Consorzio dei Comuni Trentini
via Torre Verde, 21
38100 - TRENTO

Trento, 15 NOV. 2007

Prot.n. 11718/07-D.16

Oggetto: Modifiche ai modelli tariffari relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e raccolta rifiuti per l'anno 2008.

CIRCOLARE N. 13

L'entrata in vigore dall'1.1.2007 dei modelli tariffari approvati dalla Giunta Provinciale nel corso del 2005 relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e rifiuti solidi urbani, ha

evidenziato (sulla scorta delle osservazioni pervenute dai Comuni e dagli altri soggetti in indirizzo) l'opportunità di apportare alcune modifiche ai modelli medesimi e, in particolare, di riunificare in un unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo.

Con varie deliberazioni (che di seguito si individuano ed illustrano analiticamente) la Giunta Provinciale (su parere conforme del Consiglio delle Autonomie Locali) ha recepito questa opportunità ed ha approvato, in attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m., il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di acquedotto, il T.U. delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio di fognatura ed alcune modifiche riguardanti il modello tariffario relativo alla T.I.A. Contestualmente, e con particolare riguardo al sistema tariffario relativo all'acquedotto, ha apportato alcune modifiche e precisazioni rispetto alla struttura in vigore dal 2007.

La presente Circolare intende offrire una panoramica analitica delle modifiche intervenute, e dare una risposta anche interpretativa a varie problematiche emerse in prima attuazione dei sistemi tariffari. Ad ulteriore supporto dell'attività degli Enti istituzionalmente preposti all'adozione ed alla gestione delle tariffe in parola, verranno organizzati nel corso del mese di novembre appositi momenti formativi ed informativi nei vari ambiti territoriali della Provincia.

Poiché molte disposizioni dei nuovi T.U. sono comuni al servizio di acquedotto e fognatura, si è ritenuto di riunificare l'illustrazione di tali principi in un unico paragrafo, e di procedere invece all'analisi specifica dei singoli cespiti (in appositi paragrafi) solo per le parti proprie di ogni tariffa.

LA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 2267 del 19 ottobre 2007 ha modificato in due punti la deliberazione n. 2972/2005 che aveva istituito la TIA e ne aveva disciplinato i criteri di applicazione sia secondo il modello "normalizzato o presuntivo" sia secondo il modello "puntuale". Le due novità recate dalla deliberazione n. 2267 (che per agevolare l'attività degli operatori ha riapprovato l'intero Testo Unico della tariffa) sono:

1. Il termine per l'introduzione della tariffa "puntuale": l'allegato della deliberazione n. 2972/2005 stabiliva che dall'1.1.2008 tutti i Comuni erano tenuti ad adottare la T.I.A. secondo il modello tariffario "puntuale" (basato cioè, almeno in parte, sulla quantificazione dei rifiuti conferiti da ogni utente). Tale modello peraltro per essere applicato necessita di adeguamenti tecnici da parte dei soggetti gestori del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U., al fine di quantificare le quantità di rifiuti o il numero di svuotamenti individualmente posti in essere. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha segnalato (con nota del luglio 2007) che alcune realtà territoriali non erano riuscite ad adeguarsi, sotto il profilo tecnico appunto, a tale necessità, per cui l'introduzione della T.I.A. puntuale dall'1.1.2008 doveva ritenersi tecnicamente impossibile. La Giunta Provinciale, prendendo atto di tale situazione, ha prorogato **all'1.1.2009** l'introduzione della tariffa "puntuale" in tutti i Comuni. Di conseguenza, per l'anno di imposizione 2008 i Comuni hanno ancora la facoltà di adottare ed applicare il metodo tariffario "normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999. La Giunta Provinciale peraltro, di concerto con il Consiglio delle Autonomie Locali, sottolinea la necessità di adeguare nel più breve tempo possibile le modalità tecniche di raccolta dei rifiuti al fine di giungere all'applicazione della tariffa puntuale su tutto il territorio provinciale;
2. La tariffa d'ambito: la deliberazione n. 2267 introduce una facoltà importante (richiesta peraltro in via informale da alcune realtà territoriali) in ordine alla possibilità di adottare tariffe uniche d'ambito in presenza di gestioni tecniche intercomunali (indipendentemente dalla natura giuridica (Comprensorio, Azienda Speciale Consorziata, S.p.A. a capitale

pubblico o misto) del soggetto gestore della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. In effetti i modelli di gestione tecnica sono sempre più orientati a privilegiare forme intercomunali, associate o comunque volte a comprendere una pluralità di Comuni al fine di conseguire obiettivi di efficienza ed efficacia nell'espletamento di tale funzione. In questa ottica, ed in considerazione del fatto che l'art. 8 della L.P. n. 5/1998 e s.m. stabilisce esplicitamente la competenza dell'ente gestore anche per quanto riguarda l'applicazione e la riscossione della tariffa (pur rimanendo in capo ad ogni Comune la potestà impositiva che si estrinseca nell'approvazione del Regolamento e delle tariffe), è apparso opportuno prevedere un modello tariffario "d'ambito", intendendosi con tale termine la possibilità per i Comuni riuniti in un'unica gestione tecnica (comunque denominata o strutturata sotto il profilo giuridico) di approvare un sistema tariffario unitario ed identico basato su un piano finanziario dei costi complessivo per l'ambito territoriale gestito congiuntamente. La struttura di tale tariffa unitaria dovrà seguire i seguenti principi:

- a) rimane in capo al Comune la competenza all'approvazione del Regolamento e del sistema tariffario unitari;
- b) il piano finanziario che costituisce presupposto per l'approvazione delle tariffe (e che, proposto dal soggetto gestore, è allegato alla deliberazione comunale che approva il sistema tariffario stesso) è costituito dal totale dei costi di gestione come individuati e formalizzati dal soggetto gestore per l'intero ambito territoriale servito. In sostanza, secondo questo modello non viene più predisposto ed approvato un piano finanziario distinto per ogni Comune, ma ogni Comune approva invece un unico piano finanziario corrispondente alla gestione associata di cui fa parte;
- c) nel caso in cui il singolo Comune continui a sostenere direttamente costi ulteriori comunque connessi alla gestione dei rifiuti (ad esempio lo spazzamento strade, oppure attività amministrativa di sportello nei confronti dei propri utenti), costi che devono in ogni caso rientrare nel piano finanziario, è necessario che vengano stabilite modalità concordate tra il Comune e il soggetto gestore per la regolazione contabile di tali partite. In sostanza, poiché tali costi dovranno rientrare nel piano finanziario (che in questo caso quindi verrà personalizzato relativamente ai costi stessi per il singolo Comune in aggiunta al piano finanziario generale di cui al precedente punto 2), e quindi essere riscossi nell'ambito della tariffa complessiva di ogni Comune, è necessario che vengano previste modalità di riversamento di questi importi da parte dell'Ente gestore nei confronti del Comune cui spetta la quota di entrata corrispondente alla spesa sostenuta;
- d) al fine di garantire il carattere di effettiva unitarietà delle tariffe, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 utilizzati per il calcolo della tariffa unitaria dovranno essere quelli relativi alla categoria di Comuni derivante dalla somma della popolazione di tutti i Comuni aderenti alla tariffa d'ambito. In sostanza, ed alla luce delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, a seconda che la somma della popolazione riferita ai Comuni associati nella gestione unitaria sia inferiore o superiore a 5.000 unità, si applicheranno i rispettivi coefficienti e le rispettive categorie di contribuenti stabiliti dal D.P.R. medesimo. Naturalmente il regolamento comunale che disciplina la T.I.A. dovrà prevedere tale disposizione, in quanto potrà accadere che un Comune rientrante nelle tipologie di contribuenti e nei coefficienti relativi a Comuni con meno di 5.000 abitanti, si trovi a dover applicare i coefficienti e la categorizzazione dei contribuenti relativi a Comuni con oltre 5.000 abitanti;
- e) nella deliberazione comunale di approvazione delle tariffe, ovvero nel Regolamento che disciplina la T.I.A., dovrà essere esplicitamente dichiarata l'accettazione dei parametri tecnici unitari di cui al contratto di servizio di effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché l'accettazione degli eventuali diversi livelli di servizio (ad esempio frequenza dei passaggi di svuotamento)

previsti nei vari Comuni associati. In sostanza, i Comuni devono affermare la volontà di considerare unitario il servizio a livello associato e, di conseguenza, di voler istituire una unica tariffa d'ambito. Questo principio è presupposto per il riconoscimento di un unico piano finanziario sotteso alla gestione unitaria.

PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI COMUNI AI MODELLI TARIFFARI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Come già sopra precisato, i T.U. approvati per i sistemi tariffari di acquedotto e fognatura rispondono in primo luogo all'esigenza di riunire in un unico testo le disposizioni sovrappostesi nel tempo e derivanti da varie fonti (delibere della Giunta Provinciale), e la cui applicazione ha fatto emergere da un lato la necessità di coordinare previsioni fra di loro non sempre del tutto armoniche, e dall'altro offrire una serie di precisazioni su argomenti che costituiscono presupposto all'applicazione delle tariffe (ad esempio le voci del piano finanziario). Gli elementi di chiarimento ed innovazione comuni ad entrambi i cespiti vengono quindi trattati unitariamente in questo paragrafo, con la precisazione che il Testo Unico relativo al canone di fognatura è stato approvato con la deliberazione **n. 2436 dd. 9 novembre 2007** mentre quello relativo al canone di acquedotto con la deliberazione **n. 2437 sempre dd. 9 novembre 2007**.

1. *Le definizioni:* la prima innovazione introdotta nei due Testi Unici è quella di aver riunito e "codificato" la definizione puntuale degli istituti, termini, soggetti ed elementi tecnici sottesi all'applicazione delle tariffe. I T.U., quindi, comprendono, all'inizio, alcune pagine che illustrano puntualmente il significato dei vari termini utilizzati nei sistemi tariffari, e si è cercato, per quanto possibile, di offrire una definizione unitaria e non equivocabile. I vari termini sono poi richiamati nel testo dei sistemi tariffari (con una grafia particolare che rimanda eventualmente l'operatore alla lettura della definizione), in modo da evitare ambiguità nell'uso delle parole¹. E' essenziale quindi che prima di proseguire nella lettura della presente Circolare si proceda a leggere le definizioni offerte nelle prime pagine di entrambi i testi unici, in quanto nel prosieguo della presente le definizioni stesse vengono date per presupposte e si provvederà invece a chiarirne ulteriormente il senso anche con esempi concreti;
2. *Il piano dei costi e dei ricavi:* come previsto dalle deliberazioni sopra citate, il piano finanziario è presupposto indispensabile per l'approvazione dei sistemi tariffari. Rispetto a quanto in vigore per il 2007, e rinviando ai successivi paragrafi per l'analisi specifica delle voci di costo e delle modalità di loro computazione, si segnala che:
 1. il piano dei costi e dei ricavi deve essere riferito **a tre anni di gestione, e precisamente l'ultimo concluso, quello in corso e quello (primo successivo) al quale le nuove tariffe si riferiscono**. Per il solo 2008 è sufficiente che vengano esposti i costi relativi al biennio 2007 / 2008. La finalità di questa previsione triennale è quella di consentire all'Amministrazione un monitoraggio di tipo economico della gestione, e di dare evidenza dell'evoluzione dei costi e dei ricavi tariffari derivanti dalla gestione medesima. Fermo restando che i dati dell'anno già chiuso e quelli dell'anno successivo (ad esempio: 2006 e 2008) sono da considerarsi certi, è evidente che il pre-consuntivo dell'anno in corso (ad esempio: il 2007) potrà tenere conto dei costi e dei ricavi già

¹ Questo assume una valenza specifica in materia tariffaria, in quanto l'utilizzo puntuale dei termini costituisce anche elemento di legittimità nell'applicazione dei canoni, eliminando in questo modo, per quanto possibile, margini di discrezionalità e di possibile contenzioso. In questo senso le definizioni rilevano soprattutto per dare certezza al Comune nel momento in cui si presentano fattispecie particolari o contestazioni da parte degli utenti, in quanto le stesse, inserite nel testo Unico approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale, assumono una valenza vincolante normativa.

- intercorsi alla data di elaborazione del piano finanziario ed aggiungere una stima attendibile delle poste (sia attive che passive) che si presume matureranno entro la fine dell'esercizio, ovvero, se l'aleatorietà delle spese ancora da sostenere fosse accentuata, riprendere la previsione formulata l'anno precedente in sede di determinazione delle tariffe (nell'esempio: il piano di previsione 2007 formulato alla fine del 2006);
2. dal 2008 è obbligatoria anche per il servizio di acquedotto la copertura del 100% dei costi di gestione, per cui il piano finanziario relativo all'anno successivo quantifica esattamente il gettito che si prevede di accertare e riscuotere con le tariffe che vengono approvate;
 3. nessuna disposizione (contrariamente a quanto avviene per la TIA) stabilisce il rimborso a consuntivo di eventuali eccedenze di gettito rispetto alla spesa effettivamente sostenuta. Peraltro è possibile per il Comune, in sede di Regolamento o di deliberazione tariffaria annuale, prevedere tale rimborso nella forma della diminuzione dei costi di previsione dell'anno o degli anni successivi;
 4. con riferimento al "tetto" di imputazione dei costi fissi rispetto ai costi variabili, è confermata l'incidenza massima rispetto al totale del piano finanziario nella misura **del 45% dei costi fissi per quanto riguarda il sistema tariffario di acquedotto, e del 35% per il sistema tariffario di fognatura**. L'eventuale eccedenza dei costi fissi rispetto a tali limiti viene automaticamente riversata sui costi variabili;
 5. il piano dei costi e dei ricavi deve essere determinato in base al principio contabile della competenza economica. In altre parole: i costi, le operazioni ed in generale tutti gli eventi rilevanti al fine della costruzione del piano finanziario vanno rilevati contabilmente ed attribuiti all'esercizio finanziario al quale si riferiscono e non a quello nel quale si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
3. Le voci di costo: una delle problematiche più segnalate dai Comuni in sede di approvazione dei sistemi tariffari per l'anno 2007 è stata la difficoltà, in alcuni casi, di imputare correttamente alcuni cespiti di spesa ai costi fissi ovvero ai costi variabili ovvero, per talune fattispecie (ad esempio il personale), parzialmente ad entrambe le categorie. Dal confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, ed in base a specifica richiesta dello stesso, le definizioni di "costi fissi" e "costi variabili" inserite nei T.U. rimangono volutamente aperte, e questo al fine di consentire ai Comuni la possibilità di operare autonomamente in funzione della propria organizzazione. Questa flessibilità nella determinazione dei costi (che sostanzialmente, come si vedrà più avanti, è funzionale alla determinazione eventuale di tariffe diversificate, per la sola parte variabile, relativamente alle abitazioni secondarie) incontra comunque un limite minimo: **gli ammortamenti (ad esempio degli impianti, dei mezzi, delle attrezzature ecc.), gli interessi passivi per il rimborso di mutui, la remunerazione del capitale investito e le quote consorziali rientrano in ogni caso nella tipologia dei costi fissi**. Viceversa, la ripartizione di alcune voci di spesa tra costi fissi e costi variabili (ad esempio il personale, il consumo di energia elettrica ecc.) rientra nella scelta discrezionale dell'Amministrazione, da effettuare, come detto, in funzione delle modalità di svolgimento del servizio;
4. Le modalità tecniche per il calcolo degli ammortamenti: le nuove disposizioni chiariscono in modo univoco (rispetto ai dubbi interpretativi evidenziati in passato da alcuni Comuni) le modalità di calcolo degli ammortamenti. In sintesi si ha:
1. per i nuovi ammortamenti (cioè relativi a cespiti che entrano in ammortamento dal 2008 in poi) devono essere obbligatoriamente utilizzati i coefficienti di ammortamento di cui all'art. 28 del D.P.G.R. n. 8/L dd. 27.10.1999². Per gli impianti

² La norma recita:

dei acquedotti (condutture, captazione ecc.) si ritiene applicabile la percentuale di cui alla lettera b) (2%), per i misuratori (contatori) la lettera c) (15%) e per i veicoli³ la lettera e) (20%);

2. per **gli ammortamenti già in essere (e quindi contabilizzati nei piani finanziari relativi ad anni pregressi), e per i quali siano stati utilizzati i coefficienti di cui al D.M. 31.12.1988 del Ministero delle Finanze, il Comune è libero di concludere l'ammortamento con tali coefficienti ovvero di rideterminare il piano secondo i coefficienti di cui al precedente n. 1.;**
3. il calcolo della base di costo sulla quale applicare l'ammortamento **va determinato al netto di contributi di qualunque natura aventi specifica destinazione.** In concreto, se l'opera è stata assistita da contributo vincolato da parte della Provincia o di altro Ente, il contributo stesso va portato in diminuzione rispetto al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera ovvero per l'acquisto degli strumenti. Viceversa, l'utilizzo discrezionale da parte del Comune di contributi non aventi specifica destinazione (ad esempio il fondo per gli investimenti), ovvero di entrate proprie parimenti non vincolate alla realizzazione di acquedotti (ad esempio i contributi di concessione) **non deve essere considerato come voce di diminuzione nel calcolo della base di ammortamento;**
4. sia per facilitare lo sviluppo pluriennale dell'ammortamento, che per dare trasparenza ed evidenza economica alla gestione ed alle tariffe deliberate, è necessario che i Comuni che gestiscono in economia diretta predispongano per ogni cespite oggetto di ammortamento una specifica scheda contabile progressivamente aggiornata;
5. I misuratori di consumo (contatori): le due deliberazioni in esame ribadiscono l'obbligo di installazione dei misuratori di consumo (in entrata, cioè in fase di approvvigionamento dell'acqua potabile) per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche. A tale riguardo si sottolinea che:
 1. alla luce della struttura delle tariffe (in particolare quella relativa al canone di acquedotto), è necessaria l'installazione del contatore **per ogni singola utenza.** Solo oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o economico afferenti la struttura servita (edificio) possono consentire la deroga a tale principio, che andrà osservato con specifica attenzione soprattutto in riferimento a nuove edificazioni o ristrutturazioni. Rimangono valide le indicazioni precedentemente fornite in ordine alle modalità di imputazione del numero di unità servite da un unico contatore e dei relativi consumi alla quota fissa ed alla quota variabile della tariffa;
 2. in sede di Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2008 (sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie in data 31.10.2007) è stato inserito l'impegno congiunto a determinare meccanismi di incentivi e disincentivi per i Comuni che non ottemperano all'obbligo dell'installazione dei contatori per tutte le utenze.
6. La valenza delle formule: in entrambi i Testi Unici sono previste varie formule per il calcolo delle varie parti dei sistemi tariffari. E' importante sottolineare che le formule stesse costituiscono la traduzione matematica dei principi, criteri e parametri fissati nei sistemi tariffari medesimi, rispondendo al principio della formalizzazione esplicita del calcolo

-
1. *Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%; d) attrezzature, e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%; e) automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; f) altri beni nella misura percentuale stabilita dall'ente nel proprio regolamento di contabilità.*

³ Naturalmente nel caso in cui i veicoli siano utilizzati promiscuamente per più servizi occorrerà imputare l'ammortamento pro quota.

sotteso a qualsiasi modello tariffario, e garantiscono il rispetto dei vincoli di bilancio nella determinazione dei canoni secondo le varie componenti tariffarie⁴. La struttura delle formule è stata trasposta nei file automatici di calcolo (vedi di seguito) messi a disposizione dei Comuni, che tengono conto di tutte le variabili sottese ai due canoni e che, se correttamente utilizzati, rispondono all'esigenza di determinare le tariffe in modo automatico.

ELEMENTI SPECIFICI DI NOVITA' NEL MODELLO TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Come sopra rilevato, il T.U. in materia di canone di acquedotto è stato approvato dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 2437 del 9.11.2007. Fermo restando quanto illustrato nel paragrafo precedente a livello generale (cioè gli elementi finanziari e tecnici comuni ad acquedotto e fognatura), si approfondiscono di seguito gli aspetti di novità specifici per il canone di acquedotto:

1. La tariffa per abbeveramento bestiame: rispetto al modello in vigore nel 2007 la tariffa per tale fattispecie è prevista nella misura fissa del 50% (mentre in precedenza il 50% costituiva un limite massimo ed il Comune poteva determinare un livello tariffario inferiore) sia per la parte di tariffa che copre i costi fissi che per quella che copre i costi variabili. Si conferma che la tariffa riguarda "l'abbeveramento" e non "l'allevamento" del bestiame, per cui l'agevolazione va limitata all'acqua destinata esclusivamente a questa finalità con esclusione di usi collegati o complementari (ad esempio lavaggio mezzi di mungitura, pulizia locali destinati all'allevamento ecc.);
2. La tariffa per acqua non potabile: la fornitura da parte del Comune di acqua non potabile (ad esempio a fini agricoli, industriali o simili) esula dal modello tariffario di cui alla deliberazione n. 2437/2007. Il Comune è libero, per tale fattispecie, di determinare un proprio autonomo sistema tariffario, per il quale si suggerisce comunque di voler prevedere elementi di calcolo oggettivi e basati sul principio della progressività tariffaria al crescere dei consumi;
3. La tariffa per fontane pubbliche: il T.U. in esame prevede per questa fattispecie la possibilità di prevedere una tariffa gratuita. Si sottolinea in ogni caso che se viene prevista una tariffa per tale tipologia di erogazione di acqua, la stessa deve essere determinata in modo forfetario (canone annuo per ogni fontana senza riferimento al consumo), ed il relativo gettito calcolato nella voce "ricavi diversi" e quindi in diminuzione dei costi variabili sottesi alla determinazione generale delle tariffe per gli altri utenti. Inoltre, l'installazione del contatore è obbligatoria anche per le fontane pubbliche (allo scopo di monitorare i consumi). In ogni caso (e cioè sia che per questa fattispecie sia prevista la gratuità, sia che venga stabilito un canone) è necessario che i metri cubi di acqua approvvigionati dalle fontane pubbliche **non vengano calcolati per la determinazione delle tariffe generali**. In sostanza, la decisione in ordine a questa tipologia di tariffa ha natura sia tecnica (in relazione ai consumi generali ed alle modalità di erogazione dell'acqua potabile) che di valutazione generale dell'applicazione delle tariffe;
4. La tariffa per uso bocca antincendio: le considerazioni svolte nel punto precedente in materia di fontane pubbliche possono essere riportate quasi integralmente anche per questa fattispecie. Si ricorda, nello specifico, che gli estintori (o bocche antincendio) privati sono assoggettati obbligatoriamente ad una tariffa forfetaria annua svincolata dal consumo ed a libera determinazione del Comune, ed il relativo gettito va contabilizzato nella voce "ricavi

⁴ In particolare, poiché le varie decisioni di merito che il Comune può assumere comportano in molti casi la compensazione tra le diverse fattispecie, le formule garantiscono sempre la copertura del 100% dei costi.

da tariffe speciali” del modello tariffario e diminuisce i costi di gestione sottesi alla determinazione delle tariffe generali. Per gli estintori, gli idranti e le bocche antincendio pubbliche invece è possibile anche in questo caso stabilire la gratuità del servizio;

5. La tariffa per residenze secondarie: rispetto al modello tariffario in vigore per il 2007, la possibilità di determinare tariffe differenziate per le residenze secondarie è stata disciplinata puntualmente. Nel rinviare a quanto previsto al paragrafo 7 del Testo Unico per l'illustrazione dei presupposti e delle modalità di determinazione di tale fattispecie di tariffa, si evidenzia la necessità, laddove il Comune intenda avvalersi di questa facoltà, di prevedere una struttura di scaglioni ad hoc per le residenze secondarie;
6. La struttura degli scaglioni della tariffa variabile: i paragrafi 5.3 e 5.4 del Testo Unico illustrano puntualmente le modalità di determinazione degli scaglioni di consumo ai quali corrisponde l'applicazione di tariffe variabili differenziate, in attuazione del principio della progressività della tariffa al crescere dei consumi. Ad ulteriore approfondimento di quanto ivi illustrato, si sottolinea che il Comune, fermi restando i vincoli minimi previsti⁵, può prevedere più scaglioni di consumo e più strutture per le diverse tipologie di utilizzo dell'acqua. E' importante ricordare comunque che, proprio per l'autonomia decisionale dei Comuni su tale aspetto, il modello tariffario (ed il file di calcolo automatico) **non gestisce questo aspetto**. In altre parole: una volta determinata automaticamente la T.B.U., la scelta del numero di scaglioni, la loro articolazione e la definizione delle singole tariffe deve avvenire compensando il minor gettito derivante dalla tariffa agevolata per le utenze domestiche con le tariffe maggiorate rispetto alla T.B.U. stessa per gli altri scaglioni ovvero per le altre tipologie di consumo, rispettando comunque il vincolo di copertura del 100% dei costi. E' quindi essenziale che il Comune abbia il dato scomposto per scaglioni (cioè fasce di consumo) dell'acqua erogata al fine di determinare esattamente le tariffe relative ai singoli scaglioni (ed alle varie tipologie di consumo) in modo da rispettare tale vincolo. In questo senso, ai sensi del paragrafo 5.4.3 del Testo Unico, il prospetto dei consumi deve essere allegato alla deliberazione che approva il sistema tariffario;
7. I coefficienti moltiplicativi per uso non domestico (tariffa fissa): il modello tariffario conferma la possibilità (adeguatamente motivata nella deliberazione di determinazione delle tariffe⁶) di prevedere un “peso” diverso, nell'ambito della quota fissa del canone, per gli utenti non domestici rispetto agli utenti domestici, nonché di differenziare in più categorie gli utenti non domestici attribuendo agli stessi coefficienti diversi per la determinazione della quota fissa rispetto al calcolo automatico. I coefficienti moltiplicativi che possono essere utilizzati vanno da 1 a 4 senza possibilità di frazionamento percentuale. E' evidente che la previsione di coefficienti superiori ad 1 per gli utenti di tipo non domestico (ovvero per una o più categorie di essi) è una mera facoltà per il Comune, ma che se la stessa viene esercitata la quota fissa relativa agli utenti domestici viene proporzionalmente diminuita;
8. La tariffa uso orto / giardino / irrigazione: nessuna novità è stata introdotta per questa fattispecie. Si coglie l'occasione per ribadire che la tariffa ad uso irrigazione è relativa ad orti e giardini di pertinenza di abitazioni civili, che costituisce una tipologia di tariffa “non domestica”, che può essere applicata solo in presenza di contatore specificamente ed esclusivamente dedicato a questo uso (e non quindi ad un uso promiscuo di tipo domestico), e che l'acqua approvvigionata non paga il canone di fognatura, in quanto l'autorizzazione all'utenza ha come presupposto la verifica tecnica circa l'assoluta impossibilità per le acque reflue di confluire nella rete pubblica di fognatura.

⁵ In particolare almeno due scaglioni per ogni tipologia autonomamente prevista, e tre scaglioni per gli usi domestici.

⁶ Ad esempio in funzione della diversa struttura tecnica (rete di acquedotto) predisposta per tali utenze.

ELEMENTI SPECIFICI DI NOVITA' NEL MODELLO TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA.

Come sopra rilevato, il T.U. in materia di canone di fognatura è stato approvato dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 2436 del 9.11.2007. Fermo restando quanto illustrato precedentemente a livello generale (cioè gli elementi finanziari e tecnici comuni ad acquedotto e fognatura), si approfondiscono di seguito gli aspetti di novità specifici per il canone di fognatura:

- 1. La tariffa per gli insediamenti produttivi:* è esplicitata nel modello tariffario e nel foglio di calcolo automatico la possibilità di prevedere una tariffa variabile maggiorata per gli insediamenti produttivi. Al fine di rendere trasparente la scelta del Comune su tale materia, è stabilito nel modello l'inserimento di un coefficiente specifico moltiplicativo della tariffa base degli insediamenti civili⁷. Sempre con riferimento a questa fattispecie, si conferma la vigenza degli scaglioni della quota fissa degli insediamenti produttivi (F) ora riportata espressamente nel testo Unico per maggiore chiarezza;
- 2. Casi specifici:* si conferma, come riportato nella deliberazione n. 3420/1995 della Giunta provinciale, che le acque che confluiscono nella rete della canalizzazione delle acque bianche o meteoriche non sono soggette al canone. Il Comune per tale fattispecie può istituire un corrispettivo in modo autonomo. Il Testo Unico inoltre rinvia alla normativa di settore (in particolare il testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) per i casi nei quali risulta obbligatoria l'installazione di contatori differenziati sullo scarico delle acque con riferimento agli insediamenti produttivi;
- 3. Calcolo delle tariffe:* nelle simulazioni effettuate sono emerse alcune fattispecie nelle quali può accadere che la parte fissa del canone si azzeri per gli insediamenti civili. Si tratta in specie dell'eventualità nella quale, in presenza di solito di costi fissi limitati, la presenza di insediamenti produttivi che scaricano grandi quantità di acqua reflua comporta l'applicazione della quota fissa (F) in misura tale da coprire integralmente i costi stessi. Si conferma che in questo caso il calcolo automatico effettuato utilizzando il foglio EXCEL messo a disposizione dallo scrivente compensa automaticamente le voci, ed in particolare porta in detrazione il gettito eccedente derivante da "F" a scomputo dei costi variabili, rispettando quindi il principio della copertura complessiva non eccedente il 100% dei costi previsti.

CONVEGNI E MATERIALE PUBBLICATO SUL SITO DEL SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI.

Come sopra accennato, e come già comunicato con nota e-mail dd. 7.11.2007, al fine di illustrare puntualmente le novità sopra delineate in materia di sistemi tariffari è stato organizzato un momento informativo per i giorni **20 e 21 novembre 2007** presso l'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige. I due incontri (della durata ciascuno di mezza giornata dalle ore 9 alle ore 13) sono fra di loro alternativi, in quanto si è scelto di dividere gli Enti secondo un criterio di appartenenza geografica al fine di facilitare una partecipazione attiva. In particolare, i lavori si svolgeranno secondo l'allegato prospetto, e particolare rilevanza ed attenzione verrà riservata alle simulazioni di elaborazione dei sistemi tariffari effettuate utilizzando i files EXCEL predisposti dallo scrivente Servizio, files che consentono il calcolo automatico delle tariffe una volta inseriti i dati finanziari, i dati fisici e gli elementi tecnici corrispondenti alle decisioni di merito assunte dal Comune. Tutto il

⁷ Anche in questo caso, come illustrato per il canone di acquedotto, la scelta del coefficiente moltiplicatore deve essere motivata sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

materiale, compresi i files predetti, sono disponibili sul sito del Servizio Autonomie Locali nella sezione Tributi e Tariffe -> tariffe idriche.

COSAP E RICHIESTA DATI

Il presente paragrafo è rivolto unicamente ai Comuni nei quali è in vigore il COSAP di cui agli artt. 63 e seguenti del D.L.vo n. 446/1997, con esclusione quindi dei Comuni nei quali è ancora in vigore la TOSAP di cui agli artt. 38 e seguenti del D.L.vo n. 507/1993.

Dall'1.1.2008 la Provincia Autonoma di Trento ha abrogato, per le occupazioni su beni demaniali e appartenenti al patrimonio indisponibile di propria competenza, la TOSAP, ed ha istituito il COSAP. Sia ai sensi dell'art. 28 c. 2 della L.P. n. 20/2005 che del Regolamento di attuazione ad oggi in fase di approvazione (e che troverà comunque applicazione dall'1.1.2008), la Provincia prevede **l'esenzione dal canone in parola per le occupazioni effettuate dai Comuni su beni provinciali che costituiscono presupposto del COSAP a condizione che il regolamento comunale COSAP preveda identica norma esentiva per le occupazioni della Provincia poste in essere sui beni comunali.** Tale reciprocità potrà trovare applicazione automatica se la Provincia verrà tempestivamente a conoscenza delle decisioni adottate in materia dal Comune. Si chiede quindi ai Comuni che hanno istituito il COSAP, di voler comunicare nel più breve tempo possibile l'esistenza o meno, nel proprio Regolamento, di una norma che esenti dal canone le occupazioni poste in essere dalla Provincia Autonoma di Trento. **ATTENZIONE:** la comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente a Trentino Riscossioni S.p.A., via Romagnosi 9 – 38100 Trento, e non allo scrivente Servizio, in quanto l'applicazione e la riscossione del COSAP provinciale viene effettuata direttamente da Trentino Riscossioni S.p.A.

Si precisa che per i Comuni nei quali è ancora in vigore la TOSAP non viene richiesta la predetta comunicazione in quanto l'esenzione per le occupazioni della Provincia è sancita automaticamente in legge dall'art. 49 c. 1 lettera a) del D.L.vo n. 507/1993.

AMMORTAMENTI DISCARICHE AI FINI DELLA TIA E TARIFFE CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 2008.

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, il testo della e-mail inviata a tutti i Comuni in data 2 novembre 2007 e pubblicata sul sito del Servizio Autonomie Locali, e relativa ad aggiornamenti nella definizione di tariffe di competenza provinciale ma che trovano, a vario titolo, applicazione da parte degli Enti in indirizzo:

1. Tariffa rifiuti: con deliberazione n. 2109 dd. 28.9.2007 la Giunta Provinciale ha determinato l'ammontare del coefficiente relativo al costo di ammortamento delle discariche. L'importo è stato fissato **per il 2008 in € 22,60= / tonnellata di rifiuti conferiti.** Il dato deve essere utilizzato per la determinazione l'approvazione del piano finanziario ai fini della tariffa rifiuti (TIA sia presuntiva che puntuale) relativamente al periodo di imposizione 2008.
2. Canone di depurazione delle acque: con deliberazione n. 2280 dd. 19 ottobre 2007 la Giunta Provinciale ha determinato il canone di depurazione delle acque sia per gli insediamenti civili che per quelli produttivi relativamente **all'anno 2008.** Il canone (per l'applicazione del quale, si ricorda, il Comune funge da sostituto d'imposta in sede di fatturazione dei canoni di acquedotto e fognatura) è stato fissato in **€ 0,45= / mc + IVA per quanto concerne gli insediamenti civili, mentre per gli insediamenti produttivi i coefficienti sono pari a: dv= € 0,09= / mc; db= € 0,27= / mc; df= € 0,09= / mc, sempre + IVA.** A titolo informativo (e rinviando comunque alla Circolare n. 21/2006 del Servizio Autonomie Locali) si ricorda

che relativamente all'anno 2007, il canone è stato determinato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2237 dd. 27 ottobre 2006 ed è pari ad € 0,44=/mc+I.V.A. per gli insediamenti civili, mentre per gli insediamenti produttivi la tariffa è pari a: dv = €0,088=/mc, db= € 0,264=/mc, df= € 0,088=/mc, sempre + I.V.A. Con l'occasione si ricorda nuovamente che le certificazioni relative agli importi fatturati nell'anno precedente a titolo di depurazione delle acque **non vanno inviati al Servizio Autonomie Locali (neppure per conoscenza) ma unicamente al Servizio Opere Igienico Sanitarie.**

Lo scrivente rimane naturalmente a completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti della presente circolare, con l'occasione si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Livia Ferrario -



Allegati c.s.

MC/LOG



INCONTRO DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI TARIFFE E TRIBUTI COMUNALI – INVITO E PROGRAMMA

La Giunta Provinciale, raccogliendo le numerose segnalazioni pervenute in materia nel corso del 2007 (anche alla luce delle problematiche emerse in fase di prima applicazione) ha ritenuto di adottare alcuni provvedimenti al fine di riunire in Testi Unici le disposizioni succedutesi nel tempo in materia di sistemi tariffari di acquedotto, fognatura e rifiuti solidi urbani. Contestualmente, sono state apportate anche lacune modifiche ai sistemi tariffari medesimi, ed è stata data sistemazione organica a varie problematiche relative alla gestione finanziaria dei cespiti interessati. Parallelamente, il Servizio Autonomie Locali ha predisposto alcuni strumenti operativi atti a facilitare l'applicazione delle nuove disposizioni, ed in particolare una Circolare illustrativa dei predetti provvedimenti ed i files EXCEL per facilitare la determinazione delle tariffe (che saranno a breve resi disponibili sul sito del Servizio Autonomie Locali alla sezione Tributi e Tariffe).

Al fine di fornire un ulteriore supporto ai soggetti che gestiscono le tariffe in parola, il Servizio Autonomi Locali ha anche organizzato uno specifico momento informativo **gratuito**. In linea con le analoghe iniziative portate avanti nello scorso biennio, la finalità e la modalità di svolgimento saranno di tipo prettamente pratico – informativo, per fornire ai Comuni ed agli altri Enti Locali e soggetti istituzionali interessati strumenti operativi di immediata e diretta applicazione. Nell'occasione verranno anche forniti aggiornamenti (rispetto ai contenuti della Circolar en. 8/2007) in materia di tributi locali.

Allo scopo di consentire una per quanto possibile interazione tra i relatori ed i partecipanti (particolarmente rilevante sotto l'aspetto delle simulazioni tariffarie che verranno poste in essere), si è scelto di strutturare l'iniziativa in due date, dai contenuti identici, suddividendo la partecipazione dei Comuni su base territoriale. Nello specifico si ha:

SEDE: Istituto Agrario di S. Michele all'Adige – Aula Magna.

ORARIO: ore 9.00 – 13.00 con pausa caffè ad ore 11.15.

DATE:

- per i Comuni e gli altri Enti Locali ed Aziende dei Comprensori C1, C5, C6, C7 e C11: martedì 20 novembre 2007.
- per i Comuni e gli altri Enti Locali ed Aziende dei Comprensori C2, C3, C4, C8, C9 e C10: mercoledì 21 novembre 2007.

PROGRAMMA:

Vedi secondo foglio.

DESTINATARI: personale dei Comuni, dei Comprensori, delle Aziende di gestione di servizi pubblici e degli altri soggetti istituzionali interessati, preposto alla gestione delle entrate patrimoniali, tariffarie e tributarie di competenza.

ATTENZIONE: in considerazione del taglio specificamente operativo e di approfondimento che caratterizzerà i due incontri, verrà fornito materiale di lavoro e verranno effettuate simulazioni relative ai sistemi tariffari.

**PROGRAMMA DEI LAVORI PER I CONVEGNI
DEL 20 E 21 NOVEMBRE 2007
IN MATERIA DI TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI.**

- 9.00 – 9.30: saluto ed introduzione generale, con illustrazione della metodologia, degli argomenti trattati e della scaletta

- 9.30 – 11.15: illustrazione dei modelli tariffari relativi ai canoni di acquedotto ed fognatura, come delineati dai TT.UU. di recente approvazione da parte della Giunta Provinciale. Illustrazione delle modalità di calcolo delle tariffe ed esempi di utilizzo dei file EXCEL predisposti dal Servizio Autonomie Locali. Illustrazione delle novità in materia di T.I.A. dei cui alla deliberazione n. 2267/2007 della Giunta Provinciale.

- 11.15 – 11.35: Pausa caffè.

- 11.35 – 12.15: Illustrazione delle problematiche in materia di tributi e tariffe locali di cui alla Circolare n. 8/2007 del Servizio Autonomie Locali I.C.I., nonché di ulteriori profili emersi successivamente anche in relazione al D.L. n. 159/2007 ed al d.d.l. legge finanziaria dello Stato 2008. Illustrazione modalità di adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. (Circolare n. 12/ 2007 del Servizio Autonomie Locali).

- 12.15 – 13.00: domande, quesiti ed approfondimenti richiesti dai partecipanti e conclusioni .

NB: verranno utilizzate slide illustrative e verrà distribuito materiale informativo. Tutti i Relatori sono del Servizio Autonomie Locali della Provincia.